

## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA**

la **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Salerno**, con sede legale a Salerno in via Roma, n.29, C.F./P.I. 01039610652, rappresentata dal dott. Augusto Strianese, nato a Salerno il 13 gennaio 1939, nella sua qualità di Presidente - pro tempore, di seguito denominata Camera di Commercio

E

il **Comune di SALERNO** con sede legale in Salerno alla Via Roma, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Vincenzo De Luca, nato a Ruvo del Monte (PZ) l'8 maggio 1949, di seguito denominato Comune di Salerno C.F. 80000330656

- premesso che il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva attribuito alle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
- considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n.22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli strumenti di misura e il DM 29 agosto 2007 del Ministero dello sviluppo economico, aveva attribuito alle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
- considerato che l'art. 34 del Decreto legge 112 del 25 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone:

- *1. L'art. 20 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, in materia di verifica prima e verifica periodica degli strumenti metrici.*
- 2. Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.*

- considerato che l'art. 34 al comma 3 afferma:

*3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

- considerato che - ex art. 77 della Costituzione – le norme non convertite di un decreto-legge perdono efficacia fin dall'inizio e ravvisando l'imprescindibile esigenza di assicurare medio tempore la continuità dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori;
- considerato che con D.M. 7.12.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stabiliti i criteri base per la determinazione delle tariffe che devono coprire i costi delle funzioni metriche esercitate dalle Camere e che con Delibera della Giunta camerale n.18 del 21 marzo 2008 sono state approvate le nuove tariffe per i servizi dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Salerno

**tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:**

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 1

### **Scopo della convenzione**

Il Comune di Salerno e la Camera di Commercio di Salerno intendono assicurare lo svolgimento delle funzioni metriche attribuite con il decreto legge n.112/2008 e intendono altresì garantire la continuità delle attività

considerate le difficoltà di organizzare i mezzi, le risorse umane, le competenze e le professionalità. In attesa della legge di conversione del decreto-legge concordano che le funzioni vengano svolte dalla Camera di Commercio di Salerno su delega del Comune di Salerno

#### Art.2

### **Oggetto della convenzione**

Sottoscrivendo la presente convenzione il Comune di Salerno delega alla Camera di Commercio di Salerno lo svolgimento delle funzioni amministrative e dei compiti di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, al regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 nonché tutte le attività svolte dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Salerno alla data del 24 giugno 2008, ivi comprese le attività di delega delle verifiche ai fabbricanti e l'accreditamento dei laboratori per lo svolgimento delle verifiche. Le parti convengono che le attività predette verranno svolte secondo le modalità organizzative già in essere.

#### Art.3

### **Durata**

La presente convenzione è efficace dal giorno successivo alla data della sottoscrizione tra la Camera di Commercio di Salerno e il Comune di Salerno e non oltre il 23 agosto 2008 o in data precedente qualora intervenga la legge di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.

E' fatta salva a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno tre giorni lavorativi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art. 4

### **Corrispettivo per i servizi**

Il Comune stabilisce che le tariffe per i servizi delegati sono quelle approvate con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Salerno n.18 del 21/03/08, e sono dovute dall'utente metrico direttamente alla Camera di commercio quale corrispettivo.

Art. 5

**Impegni del Comune aderente alla convenzione**

La sottoscrizione della presente convenzione non comporta alcun onere e nessun introito per il Comune che la sottoscrive.

Il Comune di Salerno si impegna a collaborare con l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Salerno per l'attuazione del presente accordo.

Art. 6

**Azioni di pubblicità**

Le parti, nell'ambito della presente convenzione predisporranno azioni finalizzate a dar adeguata pubblicità al protocollo stesso e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i siti internet dei rispettivi enti.

Il Comune in particolare si impegna a pubblicare la presente Convenzione nell'albo pretorio per tutto il periodo della sua efficacia.

Art. 7

**Tutela dei dati personali**

La Camera di Commercio, nel dare attuazione al presente protocollo, è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, con la sottoscrizione del presente accordo, diviene responsabile del trattamento, nominando titolare il Dirigente responsabile dell'area Regolazione del mercato ed incaricati i dipendenti dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Salerno e si impegna a rispettare e a far rispettare gli obblighi che derivano dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Salerno, 22,07.08

**LA CAMERA DI COMMERCIO  
DI SALERNO**

**IL COMUNE DI SALERNO**